

LE NUOVE NORME SUI *DELICTA GRAVIORA*

Davide Cito

SOMMARIO: Premessa. I. L'azione di Benedetto XVI. II. Le norme sostanziali. III. Le norme procedurali. Conclusioni

PREMESSA

Sul numero di luglio degli *Acta Apostolicae Sedis* uscito nel gennaio 2011, sono state pubblicate le nuove norme sui *delicta graviora* che aggiornano il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 e che sono state approvate dal Papa il 21 maggio 2010¹. Il testo delle norme era peraltro già apparso il 15 luglio 2010, sul sito internet della Santa Sede dopo che nei mesi precedenti ne era stata annunciata la sua elaborazione².

Prima di soffermarmi sulle modifiche apportate alle norme sostanziali e processuali della prima versione del motu proprio³, desidero ora sottolineare come le modalità che hanno accompagnato la pubblicazione di queste norme

1. Il fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* è il 102 (2010) 419-434, e la pubblicazione è costituita da 4 elementi: il *Rescriptum ex Audientia* con cui vengono promulgate le norme (419); le *Norme sostanziali e processuali* (419-430); la *Lettera* ai Vescovi a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la dottrina della Fede (431); ed infine la *Relazione* sulle principali modifiche apportate al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (432-434).

2. Cf. *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali* in cui, alla sezione C si afferma: «La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure». Reperibile in sei lingue su internet all'indirizzo: http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html

3. Tra i commenti al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* che sono stati fatti subito dopo la sua pubblicazione cf. V. DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in «Periodica», 91 (2002) 273-312 e più brevemente D. CITO, *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, in «Ius Ecclesiae» 14 (2002) 321-328 che ovviamente non considerano le successive modificazioni. Commenti successivi alle modifiche apportate al motu proprio nel 2002 e nel 2003 si possono trovare in J. BERNAL, *Procesos penales canónicos por los delitos más graves. El m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, in R. RODRÍGUEZ CHACÓN - L. RUANO ESPINA (cur.) «*Cuestiones vivas de Derecho matrimonial, procesal y penal canónico. Instituciones canónicas en el marco de la libertad religiosa*», Actas de las XXV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Salamanca 2005, 163-200 e, più di recente, K. MARTENS, *Les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi*, in «Revue de Droit Canonique» 56 (2009) 201-221.

rappresentino un punto di svolta nella prassi della Santa Sede, tanto più significativo se si pensa che riguardano un Dicastero che, non solo nei secoli passati ma anche di recente, si è sempre caratterizzato per uno stretto riserbo anche nei riguardi della normativa adottata, dovuto generalmente alla delicatezza della materie oggetto delle sue competenze. A questo proposito basta pensare non soltanto all'Istruzione *Crimen sollicitationis*, del 1962, precedente immediato del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, il cui sottotitolo diceva: «Servanda diligenter in Archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda», ma anche alle modalità di pubblicazione dello stesso motu proprio sugli *Acta Apostolicae Sedis*⁴. Il motu proprio, infatti, apparve insieme ad una *Epistula* della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata «ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarcas quorum interest», in cui veniva riprodotto sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali e processuali ma senza la pubblicazione integrale della nuova normativa, cosa che sollevò qualche perplessità. Il motu proprio e le sue successive modificazioni fu poi pubblicato da W.H. Woestman e da altri⁵. Per farsi peraltro un'idea di come, nel giro di pochi anni, il clima che circondava le norme sui *delicta graviora* e la loro conoscenza sia cambiato, mi permetto di riportare uno stralcio di un'intervista all'allora Segretario della Congregazione della Dottrina della Fede, mons. Bertone, apparsa sulla rivista *30 Giorni* del febbraio 2002 proprio su questo argomento: *Domanda*: «Perché le nuove norme sui *delicta graviora* sono state rese note in questa maniera un po' riservata, senza una conferenza stampa e senza la pubblicazione sull'Osservatore Romano?». *Risposta*: «Capisco che i giornalisti preferiscono una moltiplicazione delle conferenze stampa. Ma l'argomento trattato è molto particolare, molto delicato. Per evitare facili sensazionalismi si è preferito diffonderle per vie ufficiali senza troppa enfasi». *Domanda*: «A dire il vero anche per le vie ufficiali le Norme vere e proprie, quelle sostanziali e quelle procedurali, non sono state pubblicate...». *Risposta*: «È vero. Vengono mandate ai Vescovi e ai Superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fanno espressa richiesta. La normativa sostanziale comunque è praticamente condensata nella Lettera della Congregazione ai Vescovi e pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis*. La normativa procedurale, poi riprende le procedure generali fissate dal Codice di Diritto Canonico». Stessa sorte capitò per le modifiche anche

4. AAS 93 (2001) 738-739.

5. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, Second Edition Revised and Updates*, Ottawa 2003, 303-316, da «Ius Ecclesiae» 16 (2004) 313-321 e da in B.F. PIGHIN, *Diritto Penale Canonico*, Venezia 2008, 602-618.

profonde alla normativa che furono approvate negli anni 2002 e 2003 e che si conobbero su internet ma senza nessuna ufficialità.

Ora invece l'atteggiamento è notevolmente mutato, e in questa linea va sottolineato innanzitutto il fatto che la notizia delle modifiche era stata ampiamente filtrata alla stampa, preparando quindi l'opinione pubblica alla loro ricezione. Inoltre va segnalata la collocazione già da alcuni mesi sulla *home page* del sito internet della Santa Sede di un "focus" dedicato esplicitamente al tema dell'abuso dei minori e ad alla corrispondente risposta della Chiesa e che ha fatto sì che in modo accessibile (anche perché multilingua) e pubblico fossero raccolti documenti certamente di indole e di portata diversa ma che presentano all'opinione pubblica le linee su cui la Chiesa si muove in questo campo offrendo così, a chi lo desidera, un'informazione sufficientemente dettagliata della problematica⁶.

Le modifiche al motu proprio, poi, non sono state semplicemente rese pubbliche in lingua latina (come avviene però con la loro promulgazione sugli *Acta Apostolicae Sedis* in cui sono nella versione ufficiale in latino) ma, al fine di renderle comprensibili anche ai non specialisti, oltre al fatto che sul sito internet le suddette norme sono apparse in sette lingue, esse sono pure accompagnate da quattro documenti ossia: la "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le *modifiche introdotte* nella lettera apostolica motu proprio data *Sacramentorum sacntitatis tutela*", in cinque lingue, datata 21 maggio, a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa lettera è anche accompagnata da una *Relazione*, in sei lingue, che elenca le modifiche introdotte nel nuovo testo delle Norme. Gli altri due documenti sono un' "Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede", in tre lingue, che illustra l'evoluzione di questa normativa a partire dal Codice del 1917 e, infine, una Nota di P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal titolo "Il significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*", in cinque lingue.

A fare da traino a questo profondo mutamento "comunicativo" è stato il terribile delitto dell'abuso sui minori perpetrato da chierici che, con parole di P. Lombardi, proprio per: «la vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest'ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa

6. E proprio da questo sito, dove non diversamente indicato, ho preso i testi citati in queste note.

normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l'orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie»⁷.

Sebbene l'abuso sui minori commesso da un chierico sia un delitto di particolare odiosità e gravità non è certamente l'unico tra i *delicta graviora*, tuttavia le circostanze storiche dell'epoca presente hanno fatto sì che esso diventasse il motore di tutta la riforma e in certo senso il punto centrale del vigente sistema penale della Chiesa. Al suo perseguimento ed alla sua rapida ed efficace punizione sono infatti modellate non solo le norme processuali del motu proprio e le modifiche man mano intervenute, ma anche un diverso rapporto tra la Chiesa e la comunità politica in questo ambito, improntato non più su una rigida separazione e quasi incomunicabilità, bensì su un modello collaborativo in grado di ottenere una "giustizia" più piena e completa. In proposito non solo vi è il testo della *Guida* alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali, in cui si afferma nella parte iniziale dedicata alle procedure preliminari che «Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte», ma anche l'intervista concessa da mons. Charles Scicluna, Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, al quotidiano *Avvenire* il 13 marzo 2010, e riportata poi in cinque lingue sul sito della Santa Sede in cui, dopo aver ribadito che «la normativa sugli abusi sessuali non è stata mai intesa come divieto di denuncia alle autorità civili», alla domanda che «un'accusa ricorrente fatta alle gerarchie ecclesiastiche è quella di non denunciare anche alle autorità civili i reati di pedofilia di cui vengono a conoscenza», risponde: «In alcuni paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i Vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi Vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge». Incalzato nuovamente sui «casi in cui i Vescovi non hanno questo obbligo per legge», la risposta è dello stesso tenore: «In questi casi noi non imponiamo ai Vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l'assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote

7. P. F. LOMBARDI, Il significato della pubblicazione delle nuove Norme sui delitti più gravi, in www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html

condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell'interesse delle vittime e per evitare altri reati».

In seguito, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, in un'intervista al quotidiano *Il sole24ore* dell'11 aprile 2010 tornò su questa problematica affermando che: «Benedetto XVI, al quale rinnovo l'affetto e la vicinanza dell'episcopato e dell'intera Chiesa italiana per accuse tanto gratuite quanto infamanti di cui è fatto oggetto, ha intrapreso, non da oggi, una severa azione di autoesame che conduca la Chiesa a purificare se stessa da singoli membri che ne hanno dolorosamente offuscato l'immagine e la credibilità. Ma questa vigorosa opera di pulizia – che comprende ovviamente una leale e corretta cooperazione con la magistratura – non può cancellare la sofferenza e il disincanto delle vittime: bambini e giovani che sono stati traditi nel loro spontaneo affidarsi. Verso ciascuna delle persone violate, verso le loro famiglie, provo vergogna e rimorso, specie in quei casi in cui non sono state ascoltate da chi avrebbe dovuto tempestivamente intervenire. I casi acclarati di non governo e di sottovalutazione dei fatti, quando non addirittura di copertura, dovranno essere rigorosamente perseguiti dentro e fuori la Chiesa e, come già accaduto in alcuni casi, dovranno avere come effetto l'allontanamento e il dimissionamento delle persone coinvolte»⁸.

I. L'AZIONE DI BENEDETTO XVI

Quanto detto finora non sarebbe stato possibile, senza il decisivo apporto di Benedetto XVI⁹ che, ancora da Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, richiese facoltà speciali a Giovanni Paolo II che permettessero di rendere la normativa approvata nel 2001 più efficace nel perseguire questi delitti¹⁰ ed in particolare, come si è detto, l'abuso di minori perpetrato da chierici.

8. Il testo è reperibile all'indirizzo: www.ilssole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/04/intervista-bagnasco-riotta.shtml.

9. Cf. l'intervista al Card. Bagnasco citata in precedenza, ma anche, più in generale, J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in «La civiltà Cattolica» (2010) 430-440 che verrà richiamato alla fine di queste note.

10. Le modifiche al motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, avvenute negli anni 2002 e 2003 suscitarono nella dottrina grosse perplessità e sembrarono, anche a chi scrive, poco opportune e perfino lesive dei diritti dell'imputato (cf. D. CITO, *La probità morale nel sacerdozio ministeriale*, in «Fidelium Iura» 13 [2003] 119-133). A distanza di quasi dieci anni devo ammettere invece che sono risultate necessarie per poter tutelare efficacemente la "parte" debole di questo delitto, e che sono proprio

Ma è a partire dal cosiddetto Rapporto Murphy, pubblicato in Irlanda nell'autunno 2009¹¹, che ha evidenziato una situazione dolorosa di abusi che si era protratta nel tempo e che ha fatto prendere drammaticamente coscienza del problema non circoscrivibile ad alcune zone geografiche ma largamente diffuso in molte parti del mondo, che il Santo Padre ha intrapreso più direttamente un'azione spirituale, pastorale e giuridica per aiutare la Chiesa a sviluppare non solo una nuova sensibilità verso il problema degli abusi sui minori ma anche offrendo criteri orientativi per l'azione dei Pastori. E su questo aspetto mi pare doveroso richiamare quanto da lui affermato il 16 settembre 2010 durante il volo che lo ha portato nel Regno Unito perché, nell'indicare le priorità da tenere presente nel perseguire questi delitti ha, una volta ancora, sottolineato che questi crimini sono violenze sulle persone e pertanto la difesa delle vittime prevale su un'ipotetica tutela del buon nome della Chiesa o su altre questioni. Come affermato da Benedetto XVI: «mi sembra che dobbiamo adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e reimparare un'assoluta sincerità. Quanto alle vittime, direi, tre cose sono importanti. *Primo* interesse sono le vittime, come possiamo riparare, che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo. Cura, impegno per le vittime è la prima priorità con aiuti materiali, psicologici, spirituali. *Secondo*, è il problema delle persone colpevoli: la giusta pena, escluderli da ogni possibilità di accesso ai giovani, perché sappiamo che questa è una malattia e la libera volontà non funziona dove c'è questa malattia; quindi dobbiamo proteggere queste persone contro se stesse, e trovare il modo di aiutarle e di proteggerle contro se stesse ed escluderle da ogni accesso ai giovani. E il *terzo* punto è la prevenzione nella educazione e nella scelta dei candidati al sacerdozio. Essere così attenti che secondo le possibilità umane si escludano futuri casi».

Inoltre, sebbene l'intervento centrale del Santo Padre su questa problematica vada ravvisato nell'accorata quanto precisa *Lettera Pastorale* ai cattolici di Irlanda del 19 marzo 2010, in questi mesi non ha mai fatto mancare la sua voce e la sua decisa presa di posizione nei confronti di questo delitto nelle diverse occasioni pastorali determinate soprattutto dai viaggi pastorali da lui effettuati. E così, in ordine cronologico, si possono richiamare alcune delle parole di Benedetto XVI più significative

le vittime degli abusi, anche in situazioni di scarsa possibilità per la Chiesa di istruire processi tecnicamente adeguati per mancanza di personale preparato.

11. E consultabile on-line all'indirizzo <http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504>.

sull'argomento¹². «La Chiesa sta facendo, e continuerà a fare, tutto ciò che è in suo potere per indagare sulle accuse, per assicurare alla giustizia i responsabili degli abusi e per mettere in pratica misure efficaci volte a tutelare i giovani in futuro» (viaggio a Malta, 17 aprile 2010).

«Questo si è sempre saputo, ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante: che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono non sostituisce la giustizia» (viaggio a Fatima, 11 maggio 2010).

«Un altro argomento che ha ricevuto molta attenzione nei mesi trascorsi e che mina seriamente la credibilità morale dei responsabili della Chiesa è il vergogno abuso di ragazzi e di giovani da parte di sacerdoti e di religiosi. In molte occasioni ho parlato delle profonde ferite che tale comportamento ha causato, anzitutto nelle vittime ma anche nel rapporto di fiducia che dovrebbe esistere fra sacerdoti e popolo, fra sacerdoti e i loro Vescovi, come pure fra le autorità della Chiesa e la gente. So bene che avete fatto passi molto seri per portare rimedio a questa situazione, per assicurare che i ragazzi siano protetti in maniera efficace da qualsiasi danno, e per affrontare in modo appropriato e trasparente le accuse quando esse sorgono. Avete pubblicamente fatto conoscere il vostro profondo dispiacere per quanto accaduto e per i modi spesso inadeguati con i quali, in passato, si è affrontata la questione. La vostra crescente comprensione dell'estensione degli abusi sui ragazzi nella società, dei suoi effetti devastanti, e della necessità di fornire adeguato sostegno alle vittime, dovrebbe servire da incentivo per condividere, con la società più ampia, la lezione da voi appresa. In realtà, quale via migliore potrebbe esserci se non quella di fare riparazione per tali peccati avvicinandovi, in umile spirito di compassione, ai ragazzi che soffrono anche altrove per gli abusi? Il nostro dovere di prenderci cura della gioventù esige proprio questo e niente di meno. Mentre riflettiamo sulla fragilità umana che questi tragici eventi rivelano in maniera così dura, ci viene ricordato che, per essere guide cristiane efficaci, dobbiamo vivere nella più alta integrità, umiltà e santità» (incontro con i Vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia, 19 settembre 2010).

Ma è proprio la *Lettera Pastorale* ai cattolici di Irlanda che ha costituito per molti versi un *punto di svolta* sia intraecclesiale, nel senso di richiamare i doveri di tutti i fedeli, e in particolare dei Pastori, nei confronti della

12. Tutte queste citazioni sono reperibili in diverse lingue sul sito della Santa Sede citato in precedenza.

prevenzione e della punizione di questo delitto, sia per quanto concerne le relazioni tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche nel fronteggiare questa dolorosa problematica. Certamente il Papa, come aveva già fatto anni fa Giovanni Paolo II, tiene conto del fatto che spesso l'azione dei Pastori era stata influenzata da fattori che impedivano o quantomeno rendevano loro arduo sia la percezione del fenomeno che il poterlo affrontare con mezzi adeguati¹³, anche se «non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse» (n.11).

Tuttavia la *Lettera* del Pontefice guarda alle prospettive presenti e future indicando precise linee di azione che sono state poi ribadite in altre occasioni: «Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza» (n.11). Due sono quindi le direttrici su cui muoversi: l'applicazione rigorosa della normativa canonica esistente, e la collaborazione con le autorità civili.

13. «È vero che una mancanza di conoscenza generalizzata della natura del problema, e talvolta anche le consulenze di esperti medici, hanno portato i Vescovi a prendere decisioni che gli eventi successivi hanno mostrato essere sbagliate. Ora state lavorando per stabilire criteri più affidabili, al fine di assicurare che simili errori non vengano ripetuti» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i Cardinali degli Stati Uniti d'America, 23 aprile 2002, n.2), in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/april/documents/hf_jp-ii_spe_20020423_usa-cardinals_it.html

«Capisco quanto era difficile afferrare l'estensione e la complessità del problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di esperti» BENEDETTO XVI, *Lettera* pastorale ai cattolici di Irlanda, n.11).

Da ultimo il Papa ha ripreso quest'argomentazione nel *Discorso* alla Curia Romana per gli auguri natalizi del 20 dicembre 2010, in cui dolorosamente constatava che: «negli anni Settanta, la pedofilia venne teorizzata come una cosa del tutto conforme all'uomo e anche al bambino. Questo, però, faceva parte di una perversione di fondo del concetto di *ethos*. Si asseriva – persino nell'ambito della teologia cattolica – che non esisterebbero né il male in sé, né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un “meglio di” e un “peggio di”. Niente sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze e dal fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe essere bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tali teorie sono oggi evidenti. Contro di esse Papa Giovanni Paolo II, nella sua Enciclica *Veritatis Splendor* del 1993, indicò con forza profetica nella grande tradizione razionale dell'*ethos* cristiano le basi essenziali e permanenti dell'agire morale. Questo testo oggi deve essere messo nuovamente al centro come cammino nella formazione della coscienza. È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera umanità, nel contesto della preoccupazione per l'uomo, nella quale siamo immersi».

Ed è proprio alla luce di queste due ultime direttrici che, ritengo, vadano inquadrare le modifiche al motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, «al fine di migliorarne l'operatività concreta»¹⁴, e che a mio avviso giustifica questo lungo preambolo prima di esaminare i concreti mutamenti ad esso apportati.

II. LE NORME SOSTANZIALI

Come è noto, già a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, esso fu oggetto di modifiche ritenute necessarie per consentirne un'efficace applicazione. La prima di esse, datata 7 novembre 2002, concerneva la facoltà di poter derogare la prescrizione dei *delicta graviora*, fissata in dieci anni da computarsi, se il delitto consisteva nell'abuso di minore, a partire dalla maggiore età della vittima, su motivata richiesta dei Vescovi. A ciò ne seguirono altre, tutte riconfermate il 6 maggio 2005 da Benedetto XVI. Uno degli scopi della pubblicazione delle nuove Norme è stato proprio quello di inserire in modo stabile detti cambiamenti nel testo di legge, in modo da non dover ogni volta richiedere al Santo Padre la conferma di queste facoltà. Pertanto sia nelle norme sostanziali che processuali ritroviamo tutte le modifiche avvenute in precedenza. Ad esse si aggiungono altre specificazioni che verranno sinteticamente presentate di seguito. Il motu proprio si presenta ora composta da 31 articoli rispetto ai 26 della prima edizione.

Seguendo l'ordine degli articoli, innanzitutto si può segnalare la modifica che circoscrive meglio l'ambito "materiale" di competenza della Congregazione della Dottrina della Fede nell'interpretazione dell'art. 52 dalla cost. ap. *Pastor bonus*¹⁵ rispetto a come era stato fatto dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* che affermava: «Approbata a Nobis Agendi ratione in doctrinarum examine, necesse quidem erat pressius definire sive graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa», lasciando quasi intendere che la competenza sui delitti contro la fede si esaurisse nella *Nova agendi ratio*. E quindi non solo l'art.1 §1 del motu proprio aggiunge l'espressione «delicta contra fidem»¹⁶, ma inserisce pure un art. 2 dove questi delitti *contra fidem* vengono indicati facendo

14. Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica... cit., a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 maggio 2010.

15. L'art. 52 della cost. ap. *Pastor bonus* così dispone riguardo alla competenza giudiziaria della CDF: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit...»

16. La specificazione dei delitti *contra fidem* mancava, infatti, nella redazione del 2001.

riferimento ai rispettivi canoni dei Codici latino ed orientale¹⁷. In questi casi la Congregazione agisce in seconda istanza come giudice di appello o di ricorso, lasciando inalterate le competenze dell'Ordinario locale quanto alla remissione della pena ed allo svolgimento in prima istanza del processo giudiziario o amministrativo per la inflizione o la dichiarazione della pena. La specificazione della competenza sui delitti contro la fede, come indicato dall'art. 1 §1, non pregiudica peraltro l'operatività dell'*Agendi ratio in examine doctrinarum* giacché quest'ultima si pone come uno strumento più specifico per intervenire di fronte a problematiche dottrinali di portata più ampia e che richiedono spesso una risposta di particolare qualificazione scientifica.

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è affidata pure la competenza penale, nel caso di *delicta graviora*, nei confronti dei Padri Cardinali, Patriarchi, Legati della Sede Apostolica e Vescovi, spettante al Romano Pontefice e quindi su suo previo mandato, ed anche delle altre persone fisiche indicate nel can. 1405 §3 CIC e 1061 CCEO. Viene quindi stabilito un ampliamento stabile delle competenze giudiziarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, sebbene limitata ai delitti più gravi, nei confronti del Tribunale della Rota Romana.

I delitti contro l'Eucaristia restano inalterati benché uno venga riproposto in modo più ordinato, ossia separando l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico dalla sua simulazione giacché i due delitti presuppongono, rispettivamente, che il reo nel primo caso non sia sacerdote, ma invece lo sia nel secondo. Inoltre la consacrazione per finalità sacrilega viene punita sia che riguardi una o tutte e due le specie eucaristiche, sia quando ciò avvenga entro o fuori della celebrazione eucaristica, chiarendo in questo modo la dizione precedente che poteva prestarsi ad equivoci.

L'art. 3 ricomprende tali delitti che, oggettivamente, sono i più gravi in assoluto dal momento che l'Eucaristia racchiude tutto il bene della Chiesa e pertanto la tutela penale sia della legittima celebrazione eucaristica che della presenza reale di Gesù Cristo nelle specie eucaristiche risulta essere un'esigenza insopprimibile per la Chiesa se vuole conservare la propria identità.

Sono descritte cinque fattispecie delittuose: innanzitutto vi è il delitto contemplato nei cann. 1367 CIC e 1442 CCEO, integrato dalla risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del giugno 1999, ossia l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego o la profanazione delle specie consacrate. Mentre nel caso di asportazione o conservazione, a

17. Cann. 751 e 1364 CIC; 1436 e 1437 CCEO.

determinarne la qualifica delittuosa è lo scopo sacrilego (ad esempio per l'utilizzo successivo in riti satanici), nel caso di profanazione essa è da intendersi come «qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa»¹⁸ Esso comporta la pena della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica e, se il delitto è stato commesso da un chierico, anche la pena facoltativa, nei casi più gravi, della dimissione dallo stato clericale. Se il fedele è di rito orientale la pena è la scomunica maggiore (*ferendae sententiae* dal momento che il CCEO non prevede pene *latae sententiae* ma conserva invece l'istituto dei peccati riservati ai sensi dei cann. 728 e 729 CCEO) e, se chierico, anche la possibilità della deposizione.

Il secondo delitto, previsto nel n. 2, è costituito dalla tentata celebrazione eucaristica da parte di chi non è ordinato sacerdote (can. 1378 §2, 1° CIC). È un delitto tipicizzato solo nel Codice latino ma, in quanto incluso tra i *delicta graviora*, destinato anche ai fedeli di rito orientale. Il delitto consiste proprio nel tentativo dal momento che chi non ha ricevuto il sacerdozio non può validamente consacrare le specie eucaristiche. La punizione è la pena dell'interdetto *latae sententiae* e, se diacono, anche della sospensione e, nel caso di fedeli di rito orientale dovrà essere una pena proporzionata *ferendae sententiae*.

Il n. 3 dell'art. 3 include tra i *delicta graviora* la simulazione della celebrazione eucaristica ripresa nei cann. 1379 CIC e 1443 CCEO e che invece nella redazione precedente era unita alla tentata celebrazione eucaristica. Come detto in precedenza la separazione appare quantomai opportuna dal momento che la tentata celebrazione è compiuta da chi non è sacerdote mentre la simulazione solo può essere commessa da un sacerdote che, pur potendo validamente celebrare l'Eucaristia, volontariamente e liberamente non lo fa, con la consapevolezza di far credere ai presenti di celebrare un'autentica Eucaristia. Va anche sottolineato che sia il can. 1379 CIC che il can. 1443 CCEO contengono una prescrizione più generale concernente la simulazione dei sacramenti. In questo caso solo la simulazione della celebrazione eucaristica, e quella della confessione ai sensi dell'art. 4 n. 3 del motu proprio, rientrano fra i *graviora delicta* mentre gli altri casi di simulazione nell'amministrazione di un sacramento rimangono delitti di disciplina comune, senza che per questo smettano di essere comportamente gravemente delittuosi. La pena prevista, comunque, non varia rispetto al dettato dei Codici latino ed orientale ed è, rispettivamente, una pena indeterminata e precettiva o una congrua pena non esclusa la scomunica maggiore.

18. In «L'Osservatore Romano», 9 luglio 1999, 1

Il quarto delitto è costituito da uno dei casi, certamente il più chiaro, di *communicatio in sacris* vietata ai sensi dei cann. 1365 CIC e 1440 CCEO. Infatti, sebbene i canoni in questione si limitino a proibire ogni *communicatio in sacris* illegittima, lasciando al diritto universale o particolare la sua determinazione giuridica, sia il can. 908 CIC che il corrispettivo can. 702 CCEO proibiscono la concelebrazione eucaristica con ministri acattolici. In questo caso, però, l'ambito del delitto si restringe ancor di più giacché il testo non parla, genericamente, di ministri acattolici o non in piena comunione con la Sede Apostolica, bensì solo di ministri di comunità ecclesiali che non possiedono la successione apostolica o che non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale. Resta quindi proibita, ma non rientra tra i *graviora delicta* la concelebrazione eucaristica con i ministri delle Chiese ortodosse. Anche in questo caso si mantiene la pena indicata dal CIC e dal CCEO ossia una congrua pena indeterminata e precettiva.

Il quinto e ultimo dei delitti contro l'Eucaristia rappresentò nel 2001 una novità legislativa poiché configurava un delitto non direttamente contenuto né nel CIC né nel CCEO sebbene fosse riprovato in modo netto tale comportamento. Infatti, il can. 927 CIC proibiva in modo tassativo e senza eccezione («Nefas est, urgente etiam extrema necessitate») la consacrazione di una materia senza l'altra, o di entrambe fuori della celebrazione eucaristica anche senza la finalità sacrilega (che ne aggrava ulteriormente l'illiceità), tuttavia non vi era in proposito una tipicizzazione penale (che in non pochi casi sarebbe potuta rientrare nella fattispecie del can. 1367 sulla profanazione delle specie consacrate). Considerato il fatto che la norma penale canonica soggiace ad interpretazione stretta (cf. cann. 18 CIC e 1500 CCEO), si può desumere che era parso opportuno al Legislatore stabilire il delitto in questione per tutti i casi in cui questa azione delittuosa non comportasse formalmente la profanazione delle specie eucaristiche ai sensi dei cann. 1367 CIC e 1442 CCEO. Il testo attuale amplia ulteriormente la fattispecie includendo tutte le ipotesi di consacrazione a fine sacrilego senza richiamare direttamente il can. 927 CIC. Vengono quindi punite la consacrazione per finalità sacrileghe di una specie eucaristica senza l'altra oppure di entrambe nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Quanto alla pena essa può arrivare fino alla dimissione o alla deposizione.

L'art. 4 del motu proprio è dedicato ai *delicta graviora* contro la santità del sacramento della Penitenza. Vengono ricomprese entro il novero dei *delicta graviora* un maggior numero di fattispecie delittuose riguardanti il sacramento della penitenza ad indicare la grande cura con cui la Chiesa cerca di proteggere la degna celebrazione di questo sacramento ed anche la relativa

frequenza di abusi nella celebrazione o in occasione della confessione. Infatti, nella versione del 2001 del motu proprio venivano indicati solo tre delitti, ossia, l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo al di fuori del pericolo di morte (cann. 1378 §1 CIC e 1457 CCEO), la sollecitazione al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, indirizzata al peccato con lo stesso confessore (cann. 1387 CIC e 1458 CCEO) e la violazione diretta del sigillo sacramentale (cann. 1388 §1 CIC e 1456 §1 CCEO). Nel 2003 era stata aggiunta anche la violazione indiretta del sigillo sacramentale, a motivo delle difficoltà a discernere in certi casi la violazione diretta da quella indiretta. Nelle modifiche apportate ora vengono incluse altre tre ipotesi delittuose facendo sì che tutti i delitti commessi contro la santità del sacramento della Penitenza siano considerati *delicta graviora*.

La prima di queste fattispecie delittuose incluse nel motu proprio, e indicata nell'art. 4 §1 n. 2, è l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione (can. 1378 §2, 2° CIC). Il delitto in esame richiama non solo i cann. 965 CIC e 722 §1 CCEO («ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote») ma anche il 966 §1¹⁹ e il corrispondente can. 722 §3 CCEO. Pertanto chi non ha ricevuto l'ordine sacro è «incapace» di impartire una valida assoluzione in virtù dello stesso diritto divino; chi non ha ricevuto la facoltà, invece, è «inabile» per disposizione di diritto ecclesiastico. Tuttavia in entrambe le ipotesi l'assoluzione è invalida e pertanto, come nel caso della tentata celebrazione eucaristica, l'azione delittuosa posta in essere viene propriamente chiamata «attentato» dal momento che il soggetto può solo «tentare» l'azione senza conseguirne gli effetti. A chi non potesse dare validamente l'assoluzione sacramentale non solo gli è vietata la «tentata» assoluzione ma anche il semplice ascolto della confessione sacramentale qualunque ne sia il motivo che possa sembrare giustificarlo anche se non abbia nessuna intenzione di impartire una assoluzione invalida. Poiché il canone richiamato dall'art. 4 §1, n. 2 del motu proprio è solo quello del Codice latino con la sua inclusione nel m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* il delitto viene esteso anche ai fedeli di rito orientale cui dovrà essere applicata una congrua pena *ferendae sententiae* e che, considerato il can. 1378 §3 CIC potrebbe arrivare anche alla scomunica maggiore.

L'art. 4 §1, n. 3 include tra i *delicta graviora* la simulazione dell'assoluzione sacramentale (can. 1379 CIC e 1443 CCEO). Come nel

19. «Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione».

caso dell'Eucaristia si tratta di un delitto commesso da un sacerdote provvisto della debita facoltà e che quindi potrebbe validamente assolvere ma che invece volontariamente e liberamente simula l'amministrazione del sacramento.

L'ultimo delitto concernente il sacramento della penitenza inserito tra i *delicta graviora* nell'art. 4 §2, è quello configurato da un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988²⁰ che richiamava un suo precedente decreto del 1973 e che proibisce sia la registrazione che la divulgazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sociale del contenuto di una confessione vera o falsa. Il delitto si può configurare in tre modi diversi: come registrazione della confessione, come divulgazione della confessione registrata o come registrazione e divulgazione della confessione. Nei primi due casi si tratta di due delitti differenti che possono essere commessi da persone distinte, mentre nell'ultimo caso si tratta di un unico delitto. Va rilevato che nel caso di registrazione della confessione si deve trattare proprio di *registrazione* e non semplicemente di *ascolto*. Infatti, se si trattasse solo di ascoltare la confessione si ricadrebbe nell'ipotesi del can. 983 §2 CIC e non vi sarebbe motivo di punire chi ascoltasse una confessione utilizzando uno strumento tecnico e non costituisse invece delitto ascoltarla senza far uso di strumenti ma spinto dalla medesima intenzione ed ottenendo lo stesso risultato. Quanto alla divulgazione va notato che essa deve essere fatta attraverso i mezzi di comunicazione sociale, vale a dire scritti pubblicati, trasmissioni televisive o radiofoniche, supporti informatici, internet ecc., altrimenti rientrerebbe nella fattispecie del can. 1388 §2 che punisce la violazione del segreto della confessione. Va anche sottolineato che nella commissione di questo delitto va valutata la posizione dei cosiddetti "complici necessari" ossia di coloro senza la cui opera il delitto non sarebbe stato commesso (cf. can. 1329 §2)²¹; si pensi ad esempio agli editori o ai curatori di una trasmissione televisiva o radiofonica anche se il loro scopo possa essere puramente economico o pubblicitario. Rispetto al decreto del 1988 viene mutata la pena canonica che precedentemente era la scomunica *latae sententiae* ed ora, invece, è una pena *ferendae sententiae* indeterminata e precettiva che potrebbe includere anche la dimissione dallo stato clericale se il reo sia un chierico. Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con

20. In «Acta Apostolicae Sedis» 80 (1988) 1367

21. «Incorrono nella pena *latae sententiae* annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene *ferendae sententiae*».

l'aggiunta di una pena espiatoria indeterminata e precettiva²² in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell'incontro sincero del penitente con il Dio "ricco di misericordia e di perdono".

L'art. 5 del motu proprio modificato riporta un nuovo delitto non presente nell'edizione del 2001, includendo il decreto che sanziona con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, e la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale se il reo è chierico, la attentata ordinazione sacra di una donna, decreto emanato il 19 dicembre 2007 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede²³. La fattispecie delittuosa è considerata sia nella sua dinamica che nelle diverse categorie di soggetti che vi prendono parte. Innanzitutto l'art. 5 n. 1 richiama il disposto del can. 1378 CIC sulla tentata celebrazione eucaristica, delitto autonomo ma intimamente collegato alla tentata ordinazione soprattutto se sacerdotale. Successivamente considera poi gli autori del delitto, ossia colui o coloro che attentano il conferimento dell'ordine sacro e la donna o le donne che attentano la ricezione dell'ordine sacro. Il delitto generalmente si basa sul previo accordo dei coautori del delitto ai sensi del can. 1329 §1²⁴ anzi nei suoi recenti sviluppi è espressivo di tale accordo che è conseguenza di prese di posizioni dottrinali in contrasto con il Magistero della Chiesa sull'argomento, anche se ipoteticamente potrebbe essere commesso solo da chi tentasse di ricevere l'ordine sacro ingannando il ministro che lo conferisce. Per tutti i coautori la pena è la medesima, cioè la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per i fedeli di rito latino e la scomunica maggiore pure riservata alla Sede Apostolica per i fedeli di rito orientale. Qualora chi tentasse il conferimento dell'ordine sacro fosse un chierico oltre alla scomunica potrebbe essere punito anche con la dimissione o la deposizione. Questa precisazione dell'art. 5, n. 3 del motu proprio evidenzia che colui che attenta il conferimento dell'ordine sacro potrebbe essere anche un fedele laico, uomo o donna, e ciò non cambierebbe la sostanza del delitto che resterebbe sempre un attentato e mai una simulazione quand'anche il reo fosse un Vescovo validamente ordinato, giacché in quest'ultimo caso il Vescovo sarebbe soggetto "capace" di conferire l'ordine

22. Infatti le pene medicinali e quelle espiatorie non sono alternative fra loro, come del resto si vede bene nel can. 1364 dove coesistono; per cui possono essere previste contemporaneamente pene medicinali ed espiatorie per il medesimo delitto giacché hanno finalità prevalenti differenti.

23. E riportato in sette lingue sul sito della Santa Sede all'indirizzo:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20071219_attenta-ord-donna_lt.html

24. «§1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene *ferendae sententiae* contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità».

ma, come stabiliscono i cann. 1024 CIC e 754 CCEO la donna non sarebbe capace di ricevere validamente l'ordine sacro²⁵. Tuttavia l'aggiunta di una pena espiatoria quale la dimissione o la deposizione, mostra la gravità del comportamento del chierico che commette questo delitto. Ci si può chiedere come mai si sia voluto punire con la scomunica, la cui remissione è inoltre riservata alla Sede Apostolica, questo delitto quando, ad esempio, la tentata celebrazione eucaristica è punita con l'interdetto oppure l'abuso di minori con pene espiatorie a seconda della gravità del delitto e che possono giungere fino alla dimissione od alla deposizione. A questo proposito occorre tenere presente due elementi: la natura e la finalità della pena in sé e il suo rilievo sociale. In questo senso le censure o pene medicinali hanno una finalità soprattutto emendativa, vale a dire dipendono dal ravvedimento del reo, e infatti sono sempre inflitte a tempo indeterminato fino a che il reo non cessi dalla contumacia cioè non si sia pentito²⁶. Tra queste la scomunica, che è la censura più grave, è legata generalmente ai delitti che riguardano la fede e la comunione ecclesiale, e i suoi effetti toccano proprio questi aspetti, vietando, tra l'altro la ricezione dei sacramenti e il disimpegno di un ufficio o incarico ecclesiale²⁷. Il delitto in esame, soprattutto dopo la pubblicazione della lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis*²⁸ che propone in modo definitivo l'insegnamento magisteriale concernente la mancanza della Chiesa della potestà di poter conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne, evidenzia lo stretto collegamento di questo delitto con la fede e la comunione ecclesiale oltre al grande rilievo sociale che ha ricevuto in questi ultimi anni anche per analoghe situazioni in comunità cristiane non cattoliche. La scomunica appare quindi una pena adeguata alle caratteristiche di questo delitto, del tutto diverse ad esempio dai casi di abuso in cui la pena più grave applicabile, ossia la dimissione dallo stato clericale, non dipende tanto dal pentimento o meno del reo ma vuole solo impedirgli di esercitare il ministero ed in tal modo proteggere la comunità dall'eventuale ripetersi di questo delitto. Le censure e le pene espiatorie non sono pene paragonabili tra loro in

25. «Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile».

26. A questo proposito si confronti il combinato disposto dei cann. 1347 3 1358 §1 CIC.

27. Come precisa il can. 1331 §1 «Allo scomunicato è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; 2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; 3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo».

28. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis*, 22 maggio 1994, in «L'Osservatore Romano» 30-31 maggio 1994, ora anche in:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_it.html

termini di gravità ma solo di finalità prevalente²⁹ e infatti possono essere applicate congiuntamente.

L'art. 6 (in precedenza art. 4) riguardante l'unico *delictum gravius contra mores*, e cioè l'abuso su minori perpetrato da un chierico (can. 1395 §2 CIC), ha visto due modifiche di particolare interesse proprio alla luce di quanto detto in precedenza, ossia che questo delitto ha guidato l'adattamento del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* alle concrete esigenze della sua punizione.

Innanzitutto l'inserzione al n. 1 dell'equiparazione al minore, limitatamente agli effetti di questo delitto, della persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione. In un caso del genere si sarebbe potuto pure fare ricorso all'inciso del canone 1395 §2 che punisce il delitto in questione se sia stato commesso con violenza, indipendentemente dall'età della vittima, ed è certamente questo il caso di abuso su una persona in tale situazione, ma ciò avrebbe potuto estendere troppo l'ambito di competenza della Congregazione in questo delitto. Viceversa, in tal modo non si è fatto altro che circoscrivere, sulla base dell'esperienza raccolta, i delitti realmente perpetrati che più frequentemente sono avvenuti.

In secondo luogo il n. 2 dell'art. 6 §1 ha tipicizzato la fattispecie delittuosa che ha per oggetto l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, per scopi turpi, di immagini pornografiche di minori degli anni quattordici da parte di un chierico. In realtà già da tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva ritenuto queste fattispecie rientranti nell'ipotesi di *delictum cum minore*³⁰, e a questo proposito scriveva mons. Scicluna: « il m.p. parla di "delictum cum minore". Questo non significa solo il contatto fisico o l'abuso diretto ma include anche l'abuso indiretto (per esempio: mostrare pornografia ai minori, esibirsi nudi davanti ai minori). Include anche il recupero e il salvataggio (*downloading*) di pornografia pedofila, per esempio da internet. Questo tipo di comportamento è anche un delitto civile in alcune Nazioni. Mentre il *browsing* può essere involontario, difficilmente lo è il

29. Come indica il can. 1341: « L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che nè con l'ammonizione fraterna nè con la riprensione nè per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo». Tutte le pene canoniche partecipano di questa triplice finalità tuttavia nel caso delle censure la finalità prevalente è l'emendamento del reo mentre nelle pene espiatorie è la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia. Ciò si desume anche dalla diversa regolamentazione giuridica tra le censure e le pene espiatorie sia per quanto riguarda la loro applicazione, durata e remissione.

30. C. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in D. CITO (cur.) «Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico», Milano 2005, 282-283).

downloading che non solo richiede una scelta o opzione specifica ma molte volte presuppone un servizio a pagamento con carta di credito e la conseguente comunicazione dei dati personali dell'acquirente che difficilmente rimane anonimo e molte volte è rintracciabile. Alcuni sacerdoti sono stati condannati ed incarcerati per possesso di migliaia di foto pornografiche raffiguranti bambini ed altri minori. Secondo la prassi della CDF questo comportamento rientra sotto il *delictum gravius* in parola». La tipicizzazione del delitto fatta nell'art. 6, n. 2 appare quantomai opportuna anche per dissipare eventuali dubbi interpretativi che spesso ricorrono dal momento che la norma penale soggiace ad interpretazione stretta ed al divieto dell'analogia³¹. Le tre attività indicanti la fattispecie delittuosa sono anche modulate sulle analoghe prescrizioni delle leggi penali secolari.

L'ultima modifica concernente la norme sostanziali del motu proprio riguarda la durata della prescrizione dei *delicta graviora*. Da un lato, infatti, si è inserita la facoltà, già concessa nel 2002 alla Congregazione di potersi derogare, eliminando però il riferimento alla richiesta motivata dei Vescovi per cui è da ritenere che questa deroga possa essere anche data d'ufficio dalla Congregazione stessa, e dall'altro è stata estesa da dieci a venti anni, mantenendo la sua decorrenza a partire dal compimento della maggiore età della vittima se si tratta di delitto su minori. Indubbiamente l'estensione da dieci a venti anni (che dal tenore del testo ha carattere retroattivo ossia applicabile anche ai delitti commessi prima dell'entrata in vigore di queste norme) sembrerebbe poter evitare un uso eccessivo della deroga dei termini in questione, tuttavia la normativa vigente rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del *favor rei*. Inoltre, a mio parere, sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria.

III. LE NORME PROCEDURALI

Dal momento che il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* ha principalmente carattere processuale, sono state proprio le norme procedurali all'interno del motu proprio ad essere state oggetto, fin dall'inizio, di modifiche per adattare alle situazioni concrete in modo da permettere lo svolgimento rapido ed efficace dei processi nei casi di abuso di minori. In questo senso, come già accennato in precedenza, le norme promulgate

31. Cf. cann. 18-19 CIC, 1500-1501 CCEO.

riprendono sostanzialmente i cambiamenti prodottisi negli anni 2002 e 2003 fatte salve due novità, una di tipo per lo più chiarificatore, l'altra di carattere più sostanziale. All'art. 17 del nuovo testo, infatti, si prevede che, qualora il caso sia deferito alla Congregazione senza aver prima condotto l'indagine previa prevista nei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, gli atti preliminari del processo *possano* e non *debbano* essere svolti dalla Congregazione medesima.

Più rilevante, invece appare l'inserzione, nell'attuale art. 19, della dicitura «ab investigatione praevia inchoata» delle misure cautelari a carico dell'indagato previste nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. Il tema è spinoso giacché la dottrina, generalmente, si era espressa negativamente su questa possibilità³². L'innovazione, di per sé, non pare inopportuna, soprattutto in presenza di una pubblica diffusione delle accuse che, indipendentemente dal principio della presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna, renderebbero problematico, ad esempio, l'esercizio del ministero, ma, a mio avviso, non è di facile armonizzazione con il disposto dei cann. 1717 §2 CIC e 1468 §2 CCEO che, in modo identico, stabiliscono che: «cavendum est, ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur», soprattutto in presenza di notizie di delitto che risultano di fatto riservate, anche perché l'art. 19 in questione non pone limiti all'adozione di tali misure se non quelli dei rispettivi canoni che però presuppongono che il processo abbia già preso l'avvio.

Descrivendo ora, in modo sintetico, l'assetto vigente delle norme procedurali con le varie modifiche che sono state introdotte lungo gli anni e che sono state riprese nelle attuali disposizioni, si può dire che esse si presentano in modo certamente sensibile alla situazione reale ma al tempo stesso problematico dal punto di vista della loro armonizzazione con il sistema penale contenuto nei Codici latino ed orientale giacché da un lato presentano sostanzialmente inalterato l'impianto previsto nel 2001, che seguiva da vicino il dettato codiciale, come del resto si evince dalle parole dell'allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede mons. Bertone citate all'inizio di queste pagine, e dall'altro vengono introdotte deroghe al fine di sopperire a varie problematiche quali soprattutto la mancanza di personale preparato e la complessità di un'eventuale procedura giudiziaria con tutte le sue implicazioni. Tali deroghe, poi, toccano tutti gli

32. Cf. per tutti F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in J. CONN – L. SABBARESE (cur.), «Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis», Roma 2005, 503, il quale afferma: «le misure cautelari di cui al can. 1722, dunque non possono essere applicate nell'investigazione previa e neanche alla sua conclusione, ma soltanto avviato il vero processo penale». Quasi a dire che nemmeno la procedura amministrativa diretta ad infliggere o dichiarare le pene sarebbe idonea ad un tale tipo di provvedimento.

aspetti rilevanti della procedura eccezion fatta, ovviamente, del diritto di difesa dell'imputato che però potrebbe apparire non sempre sufficientemente tutelato dalla procedura in vigore, proprio perché sembra di muoversi in un sistema provvisorio, in cui convivono disposizioni non sempre facilmente armonizzabili tra loro e con il sistema penale codiciale.

Come nella versione del 2001 le Norme processuali sono state suddivise in due titoli rispettivamente dedicati alla "Costituzione e competenza del Tribunale" e all'"Ordine giudiziario". Per quanto riguarda il primo titolo, le norme precedenti sono rimaste inalterate tranne l'inciso riguardante le misure cautelari ai sensi dei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO inserito nell'art. 19 cui ho fatto cenno prima, e l'aggiunta di due nuovi articoli (gli attuali artt. 15 e 18) che riprendono delle facoltà concesse il 7 febbraio 2003 e che hanno il duplice scopo da un lato di consentire lo svolgimento dei processi presso le istanze locali nonostante la carenza di personale munito di dottorato in diritto canonico e, dall'altro, di non bloccare lo svolgimento per ragioni solamente procedurali la cui inosservanza, certamente non meritoria ma purtroppo a volte possibile, potrebbe portare alla nullità degli stessi con l'allungamento a dismisura del processo per ragioni non sostanziali ma formali.

Il Tribunale costituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede ha competenza materiale su tutti i delitti elencati nelle Norme sostanziali e geograficamente lo è per la Chiesa latina e le Chiese orientali cattoliche. Giudici del Tribunale sono i Padri della Congregazione, ossia i Cardinali e i Vescovi membri di essa. Il Prefetto della Congregazione può altresì nominare giudici stabili o incaricati i cui requisiti sono stabiliti nell'art.10³³. I successivi artt. 11-13 sono dedicati agli altri compiti all'interno del Tribunale, mentre l'art. 14 è dedicato al personale dei Tribunali inferiori.

L'art. 15 consente alla Congregazione per la Dottrina della Fede di dispensare dal requisito del sacerdozio e del dottorato in diritto canonico i soggetti indicati negli artt. 10-14 del motu proprio, ossia Giudici, Promotori di Giustizia, Notai, Cancellieri, Avvocati e Procuratori sia nei giudizi presso la Congregazione che nelle istanze locali. Questa dispensa fa salvo comunque il disposto dei cann. 1421 CIC e 1087 CCEO che stabiliscono, per chi svolge l'ufficio di Giudice, di possedere almeno la licenza in Diritto canonico e, qualora fosse un laico, di essere assunto *solo* a formare un collegio. La dispensa dal requisito del sacerdozio sembra indurre che,

33. «È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana».

per tali compiti, potrebbero essere nominati laici sia di sesso maschile che femminile.

L'art. 18, invece, concede alla Congregazione, fatto sempre salvo il diritto di difesa dell'imputato, la facoltà di sanare gli atti posti in violazione delle leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che hanno agito su mandato della medesima o in forza dell'art. 16 del motu proprio che, sulla scia dei cann. 1717 §1 CIC e 1468 §1 CCEO, prevede che l'Ordinario o il Gerarca svolgano l'indagine previa una volta ricevuta una notizia almeno verosimile di delitto.

Questa *facultas sanandi* evidenzia come il motu proprio non voglia in nessun modo far sì che la Congregazione per la Dottrina della Fede si sostituisca ai Tribunali inferiori nell'indagine previa e nel giudizio di primo grado, e difatti l'avocazione della causa alla Congregazione è prevista dall'art. 16 solo per circostanze particolari, e nemmeno è previsto che i Tribunali inferiori rinuncino a questo loro diritto-dovere deferendo alla Congregazione il caso. L'art. 18 è quindi uno strumento pratico per sopprimere ad eventuali mancanze nelle istanze inferiori, ma ovviamente non è da intendersi in nessun modo come un incentivo a trattare queste cause con superficialità o approssimazione.

Passando all'Ordine giudiziario, una volta ribadito che in linea di massima il motu proprio non vuole discostarsi dalla normativa comune, e infatti è composto di pochi e brevi articoli, cercherò in questa sede di mostrare soprattutto le divergenze con il dettato codiciale.

Innanzitutto va rilevata l'importante modifica al precedente art. 17 (ora art. 21) che stabiliva, d'accordo anche con la *Instructio* del 1962, l'obbligatorietà in queste fattispecie del processo penale giudiziario. Del resto ciò è quanto viene stabilito nei cann. 1342 §2 CIC e 1402 §2 CCEO che impongono l'adozione del processo giudiziario qualora debbano essere inflitte pene perpetue come ad esempio la dimissione dallo stato clericale o la deposizione. Attualmente, invece, in forza di una dispensa concessa nel 2003 e inclusa come paragrafo 2 dell'art. 21, accanto al processo giudiziario si potrà esperire, sia presso la Congregazione che nelle istanze locali, la procedura amministrativa prevista nei cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, anche se a volte in forma "rinforzata" ossia attribuendo voto deliberativo agli "assessori" di cui al can. 1720, 2° CIC, ed anche il deferimento diretto al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi. Sia con la procedura giudiziaria che con quella amministrativa possono essere inflitte tutte le pene ad eccezione di quelle perpetue che potranno essere inflitte o dalla Congregazione (qualora il procedimento si svolga presso di essa) o su suo mandato (nel caso la procedura si svolga nelle istanze locali).

Tutto ciò appare come una sorta di conferma pratica dell'inversione del principio sancito dal Codice della preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa, in quanto sebbene l'art. 21 riprenda alla lettera il dettato dell'art. 17 del 2001, ovviamente sopprimendo l'inciso *nonnisi* che indicava nella prima versione l'obbligo tassativo di utilizzare il processo giudiziario, attraverso il §2 permette nel n. 1 di procedere per via amministrativa sia d'ufficio che su istanza dell'Ordinario locale senza allegare nessun motivo che giustifichi questa scelta (ad esempio *giusta causa* come nel can. 1342 §1 CIC oppure *nei casi gravi e chiari* come nella *facultas dispensandi* concessa nel 2003), anche se certamente la scelta verrà fatta seguendo criteri prudenzialmente accettabili e giustificati. Il n. 2 del medesimo paragrafo prevede invece la possibilità di portare il caso direttamente al Santo Padre solo qualora il delitto abbia il duplice requisito di essere *gravissimo* e inoltre che la sua commissione appaia il modo manifesto, dopo aver dato la possibilità al reo di difendersi. Anche se questa scelta adottata dal Legislatore ha mostrato negli anni una grande efficacia per poter perseguire i delitti più odiosi, non va dimenticato che la preferenza verso la procedura giudiziaria prevista dai Codici e per la verità non smentita dal m.p. *Sacramentorum sacntitatis tutela* non è posta solo a favore dell'accusato ma anche di colui che è chiamato a giudicare, affinché la sua decisione sia ponderata e possa raggiungere quella certezza morale al cui servizio il contraddittorio processuale è posto come strumento prezioso. E in questo senso l'augurio è che il processo giudiziario non venga di fatto soppiantato dalla procedura amministrativa se non quando, effettivamente, la procedura amministrativa non solo offra le medesime garanzie di certezza morale, ma sia anche giustificata e quindi auspicabile³⁴.

Un'altra modifica introdotta nel 2003, e concernente il possibile ambito di garanzie del diritto di difesa dell'imputato, viene confermata nell'attuale art. 27 che stabilisce che contro gli atti amministrativi emessi dalla Congregazione è ammesso solo il ricorso entro sessanta giorni alla medesima Congregazione, escludendo i ricorsi previsti dall'art. 123 della cost. ap.

34. In questo senso P. CIPROTTI, voce *Diritto Penale Canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XI, Milano 1990, 13 individuava tra le cause che possono sconsigliare il processo giudiziario e la conseguente adozione della procura amministrativa: «1. che il colpevole di un delitto non contesti di averlo commesso e di esserne responsabile; in tal caso l'esigenza della certezza è soddisfatta indipendentemente dal processo giudiziario, e quindi sarebbe superfluo, ai fini della giustizia della condanna, spendere previamente tutte le energie necessarie per il procedimento stesso; ovvero: 2. che la notizia del delitto non sia già divulgata o facilmente divulgabile, e quindi sia sconsigliabile l'uso del procedimento penale ordinario, che potrebbe dar luogo ad un pericolo o danno alla società, che supererebbe o neutralizzerebbe o attenuerebbe la riparazione del danno sociale a cui tende la punizione del colpevole, e potrebbe inoltre causare al colpevole un inutile danno».

Pastor bonus e segnatamente il ricorso alla Segnatura Apostolica. Certamente non sono chiamate a giudicare le medesime persone che hanno emesso o approvato i decreti impugnati, tuttavia questa eccezione alla normativa comune in vigore per tutti i Dicasteri della Curia Romana potrebbe apparire non del tutto giustificata.

Sempre in tema di diritto di difesa, l'art. 24 ribadisce il divieto di comunicare all'accusato ed al suo patrono il nome del denunciante qualora il delitto riguardi il sacramento della Penitenza. Rispetto alla normativa dell'istruzione *Crimen sollicitationis*, che non ammetteva eccezioni, l'art 24 permette questa comunicazione se il denunciante ne dà espresso consenso. Come indicato dal paragrafo 3 dell'articolo, la principale preoccupazione è quella di evitare assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale e in questo senso è da intendersi questo divieto, che pertanto riguarda solo i delitti contro il sacramento della Penitenza. Tuttavia la posizione dell'accusato viene indubbiamente indebolita da questo divieto e pertanto il paragrafo 2 del medesimo articolo raccomanda al Tribunale una valutazione particolarmente attenta della credibilità del denunciante.

Considerato infine che queste norme sono quelle in vigore all'interno della comunità ecclesiale e concernenti esclusivamente le disposizioni valevoli per la procedura canonica relativa al perseguimento ed alla punizione dei *delicta gravora*, non stupisce l'assenza di un riferimento ad eventuali ed analoghe competenze dell'autorità civile in materia dal momento che, in ogni caso, non vengono diminuiti i doveri che i fedeli hanno come cittadini delle rispettive Nazioni di appartenenza.

CONCLUSIONI

In conclusione, come ricordato in precedenza, le nuove norme sui delitti più gravi non possono essere adeguatamente comprese se non si tiene conto dell'incidenza del delitto di abuso sui minori nella vita della Chiesa di questi ultimi anni e dello sforzo promosso tenacemente dal Santo Padre di promuovere, anche a livello giuridico, strumenti che consentano di tutelare le vittime di tali abusi, impedendo anche, nel limite del possibile, il ripetersi di tali azioni delittuose. Tutto ciò, però, fatto tenendo conto della situazione reale in cui la Chiesa e la sua organizzazione giudiziaria versa nel momento presente. Non vi è dubbio che la normativa vigente può prestare il fianco a critiche soprattutto se paragonata a quella vigente nei decenni precedenti, e

non solo dal punto di vista squisitamente tecnico³⁵, e tra le possibili criticità vi è innanzitutto l'armonizzazione di queste norme con l'assetto generale del diritto penale stabilito nei Codici latino ed orientale. In questo senso mi pare utile richiamare un recente contributo³⁶ che sembra prospettare una revisione del diritto penale contenuto nel Libro VI del Codice del 1983 adeguandolo alle circostanze che sono andate maturando nel corso degli anni in modo da avere uno strumento adatto per venire incontro ai gravi problemi di disciplina che si sono verificati.

Tuttavia l'augurio è che proprio l'emergenza giuridico penale che gli ultimi anni stanno evidenziando nella vita del popolo di Dio, serva a promuovere la consapevolezza dell'importanza di avere non solo norme adeguate ma anche, nel limite del possibile, fedeli preparati a collaborare con il gravoso dovere dei Pastori di tutelare il bene comune della comunità ecclesiale³⁷.

35. In questo senso sono ancora attuali le riflessioni proposte da J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti degli imputati: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (cur.) «Processo penale...» cit., 63-143, perché evidenziano come questioni apparentemente tecniche e pragmatiche possano comportare una compressione dei diritti dei fedeli non sempre giustificabile.

36. Cf. J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, cit., soprattutto 430-432

37. Tra le funzioni che configurano il ministero episcopale, il can. 392 CIC (riprendendo LG 27 e CD 16) sottolinea l'obbligo del Vescovo diocesano di promuovere la disciplina della Chiesa universale vigilando al contempo affinché non si insinuino abusi soprattutto per ciò che concerne il ministero della Parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei santi e l'amministrazione dei beni.